

Decreto Ministeriale 9 luglio 2010

**D.M. Definizione posti disponibili per immatricolazioni corsi di laurea delle Professioni Sanitarie a.a. 2010/2011**



*Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*

**VISTA** la legge 14 luglio 2008, n. 121 "Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n.85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l'art.1, comma 5;

**VISTA** la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a) ;

**VISTO** il decreto 22 ottobre 2004, n.270 " Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509;

**VISTO** il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale si è provveduto alla determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie;

**VISTO** il D.M. 31 ottobre 2007, n.544 "Requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di studio" e, in particolare la tabella n.7 che ne fa parte integrante, in cui viene stabilita la numerosità minima per gruppi di classi di laurea;

**VISTO** l'art.6 del D.L.gs. 30 dicembre 1992 in cui viene disposto che la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate;

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare l'art.39, comma 5, così come sostituito dall'art.26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 in materia di immigrazione";

**VISTE** le disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2008-2011;

**VISTO** il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011, riferito alle predette disposizioni;

**VISTA** la rilevazione relativa al fabbisogno delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2010-2011 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6 ter del D.L.gs. n.502/1992 e trasmesso in data 1 giugno 2010.alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in vista dell'Accordo formale;

**CONSIDERATA** tuttavia la necessità di emanare il presente decreto per consentire la pubblicazione del bando di concorso da parte degli Atenei nel rispetto di quanto disposto dall'art.4, comma 1, della richiamata legge n.264/1999;

**VISTA** la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n.264;

**TENUTO CONTO** delle osservazioni e delle proposte formulate dal Gruppo tecnico insediato presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai fini della programmazione dei corsi universitari per il prossimo anno accademico, di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero della Salute, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, dell'Osservatorio delle Professioni sanitarie, della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, nonché il Presidente della Conferenza permanente dei Presidenti dei corsi di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria;

**RITENUTO** che, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera a) della legge n.264/1999 sopra citato, la programmazione va definita tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo;

**RITENUTO** di condividere i criteri stabiliti dal predetto Gruppo tecnico, ovvero: di accogliere l'offerta potenziale formativa definita da tutte le Università, qualora risulti a livello nazionale al di sotto del fabbisogno professionale; di definire in riduzione la stessa offerta qualora risulti complessivamente al di sopra del fabbisogno professionale, riconducendola ai fabbisogni dei rispettivi ambiti regionali o di quelli limitrofi; di non disporre la programmazione nei casi in cui non sia rispettata la numerosità minima di cui alla richiamata tabella n.7, parte integrante del D.M. n.544/2007; di non accogliere l'offerta potenziale in caso di formazione con sistema in teledidattica;

**VISTO** il parere del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, espresso in data 23 giugno 2010;

**RITENUTO** di definire la programmazione anche con riguardo alle esigenze delle Regioni e delle Province Autonome sul cui territorio non sono attivati i corsi di laurea;

**RITENUTO**, pertanto, di determinare per l'anno accademico 2010/2011 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione degli stessi fra le università;

## D E C R E T A:

### **Art.1**

1. Limitatamente all'anno accademico 2010/2011, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n.189 è definito, come

di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso, secondo la ripartizione di cui alle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto.

### **Classe SNT/1**

Corsi di laurea in

Infermieristica	n.	16.336
Ostetricia	n.	1.042
Infermieristica pediatrica	n.	343

### **Classe SNT/2**

Corsi di laurea in

Podologia	n.	119
Fisioterapia	n.	2.192
Logopedia	n.	548
Ortottica e Assistenza Oftalmologica	n.	231
Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva	n.	317
Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica	n.	315
Terapia occupazionale	n.	245
Educazione professionale	n.	827

### **Classe SNT/3**

Corsi di laurea in

Tecniche audiometriche	n.	114
Tecniche di laboratorio biomedico	n.	1.177
Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia	n.	1.466
Tecniche di neurofisiopatologia	n.	161
Tecniche ortopediche	n.	127
Tecniche audioprotesiche	n.	282
Tecniche in fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	n.	205
Igiene Dentale	n.	588
Dietistica	n.	358

### **Classe SNT/4**

Corsi di laurea in

Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	n.	883
Assistenza sanitaria	n.	259

2. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 citate in premesse.

## **Art.2**

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato definito nelle ricordate disposizioni in data 16 maggio 2008.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 9 luglio 2010

f.to IL MINISTRO  
Mariastella Gelmini